



Data Protection | *Breaking news*

Flussi di dati UE-USA

Il nuovo Trans-Atlantic Privacy Framework


Flussi di dati UE-USA

Il nuovo Trans-Atlantic Privacy Framework

La Commissione Europea e gli Stati Uniti, lo scorso 25 marzo, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo di massima sul **Trans-Atlantic Privacy Framework**, che mira a regolare il **flusso transatlantico di dati personali** nel rispetto degli standard di protezione dei dati garantiti dall'UE. Tale accordo, che ad oggi **non rappresenta ancora una misura di garanzia sulla quale basare il trasferimento**, verrà sottoposto all'attento esame dall'EDPB.

I punti chiave del Trans-Atlantic Privacy Framework

- **Libertà e sicurezza** nei trasferimenti di dati tra le organizzazioni che aderiranno.
- **Garanzie vincolanti** per **limitare l'accesso** ai dati alle **autorità di intelligence USA**.
- Le **autorità di intelligence** americane dovranno adottare **procedure** per garantire un'efficace supervisione dei nuovi standard per il **rispetto di privacy e libertà civili**.
- Un **sistema di ricorso su due livelli** per gestire i **reclami dei cittadini europei** inerenti all'accesso ai dati da parte dei servizi USA, che include un **tribunale dedicato alla protezione dei dati** (*Data Protection Review Court*).
- **Stringenti obblighi** per le **aziende americane** che trattano i dati trasferiti dall'UE, tra cui l'**obbligo di autocertificare l'adesione ai principi** attraverso il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
- Meccanismi specifici di **revisione e monitoraggio**.



La posizione dell'EDPB

Con la Dichiarazione 01/2022 del 6 aprile 2022, l'EDPB si è espresso in merito all'annuncio del nuovo accordo di principio raggiunto tra UE e USA sui trasferimenti affermando che rappresenta un «**primo passo in avanti nella giusta direzione**», ossia quella di assicurare agli interessati europei un **livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GDPR**.

Tuttavia, visto che l'accordo deve ancora essere strutturato, l'EDPB invita a **proseguire nelle attività di trasferimento nel rispetto di quanto previsto nella sentenza Schrems II del luglio 2020 e nelle Raccomandazioni rilasciate dallo stesso Comitato**.



Cosa devono fare le aziende

Alla luce dell'attuale quadro giuridico, per trasferire in modo legittimo dati personali negli Stati Uniti, o più in generale in Paesi Terzi, evitando possibili **sanzioni** e il rischio di **interruzione del flusso di dati**, le aziende devono svolgere le seguenti attività:

1. **mappare** i propri flussi di dati extra UE;
2. **aggiornare** i contratti, adottando le nuove SCC, personalizzandole in base ai ruoli privacy ricoperti dalle parti;
3. **effettuare Transfer Impact Assessment (TIA)**;
4. **adottare misure supplementari** tecniche, legali e organizzative, in base alle esigenze specifiche collegate ai diversi trasferimenti;
5. **adeguare** alcuni rilevanti documenti che fanno parte dell'impianto privacy di ogni titolare del trattamento, come le **informative** (che devono essere molto trasparenti sul tema dei trasferimenti) e il **registro** dei trattamenti;
6. **dotarsi di procedure efficaci** e documentare le attività svolte.





Standard Contractual Clauses

Da settembre 2021 la Commissione europea ha adottato un **nuovo set di Standard Contractual Clauses (SCC)** che hanno **abrogato** i vecchi set di clausole in uso in precedenza.

Le aziende che, nello svolgimento della propria attività, necessitano di trasferire dati al di fuori dell'UE devono **fare riferimento** - ove i paesi di destinazione dei dati non siano stati ritenuti adeguati dalla Commissione europea - a tale nuovo set di clausole, che richiedono un attento **lavoro di adattamento**.



Transfer Impact Assessment

Le **SCC non forniscono di per sé garanzie che vadano al di là di un obbligo contrattuale** di rispettare il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE, pertanto **può essere necessaria** – in funzione delle circostanze specifiche del trasferimento, che variano in ogni diverso caso, e del quadro legale vigente nell'uno o nell'altro Paese terzo, in quanto applicabile al data importer – **l'adozione di misure supplementari**, al fine di garantire un livello di protezione adeguato.

Incombe quindi sul soggetto che deve trasferire dati personali in Paesi terzi **l'obbligo svolgere un Transfer Impact Assessment (TIA)**, in collaborazione con il destinatario del trasferimento.

La sanzione del Garante in materia di trasferimenti

Il Garante per la protezione dei dati personali, nel settembre 2021, ha sanzionato per 200.000 euro una società che ha **trasferito dati personali ad un fornitore statunitense in assenza di tutti i necessari requisiti**.


L'Autorità, nel proprio provvedimento, ha ribadito che i trasferimenti extra UE sono consentiti **solo ove il titolare del trattamento fornisca garanzie adeguate** che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati, tra cui le SCC adottate dalla Commissione europea.

Tra gli inadempimenti di maggiore rilievo, **la società sanzionata non aveva effettuato una valutazione circa l'effettiva capacità delle misure adottate di garantire il rispetto degli obblighi assunti dall'importatore con la sottoscrizione delle SCC**, alla luce della legislazione del Paese terzo in cui i dati devono essere trasferiti.

Sulla base di quanto dichiarato dalla Casa Bianca, per i cittadini e le imprese di entrambe le sponde dell'Atlantico, il perfezionamento del Trans-Atlantic Privacy Framework agevolerebbe più di **mille miliardi di dollari** l'anno di commercio transatlantico, e consentirebbe alle imprese di tutte le dimensioni di competere maggiormente nei reciproci mercati.



I precedenti accordi tra UE e USA relativi ai trasferimenti di dati hanno avuto cattiva sorte: il cd. **Safe Harbor** è stato invalidato dalla Corte di Giustizia Europa nel 2015 e il cd. **Privacy Shield** nel 2020. La vita del nuovo accordo, una volta finalizzato e approvato, sarà legata agli ulteriori eventuali ricorsi, che saranno possibili ove i problemi che sono emersi nelle decisioni della Corte di Giustizia non trovino soluzioni concrete e permanenti.



Experience the future of law, today

Today, you need smart lawyers who bring even more to the table than legal advice and memorandums. You need to work better, faster and with lower total cost. That takes someone who knows your business and your industry, yet thinks and works in new ways. A steady hand at the center of the transformation all around us. An expert in law, commerce and technology, who is able to serve you globally.

To make an impact that matters, you need an accomplished confidante who is both pragmatic and pioneering.

Deloitte Legal invites you to experience the future of law, today. Meet current obligations more effectively while anticipating future opportunities.

Automate complicated and time-consuming legal activities. Benefit from a commercial mindset that integrates legal, business and industry expertise. Draw upon our experience with business operating model transformation.

As you lead your enterprise through unprecedented complexity and change, we'll work with you not just for you. Working together, you're empowered to make confident decisions, guide your business and take advantage of possibilities.

Experience the future of law, today.

Key contacts

Ida Palombella

Partner

ipalombella@deloitte.it

Pietro Boccaccini

Director

pboccaccini@deloitte.it

Federico Vota - Simone Prelati

Camilla Torresan - Lidia Letterelli - Benedetta Antonelli

Deloitte.

Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.